SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 89

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 15 aprile 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Regione Valle d'Aosta

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

CIRCOLARI

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero della sanità:

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 61

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 dicembre 1999 - 15 marzo 2000 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica.

00A3435

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 14 aprile 2000, n. **92.**

Conversione in legge del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, recante proroga del regime speciale in materia di IVA per i produttori agricoli.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, recante proroga del regime speciale in materia di IVA per i produttori agricoli.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 aprile 2000

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISCO, *Ministro delle finanze*

DE CASTRO, *Ministro delle politiche agricole e forestali*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 4473):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (D'ALEMA), dal Ministro delle finanze (VISCO) e dal Ministro delle politiche agricole e forestali (DE CASTRO).

Assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura), in sede referente, il 16 febbraio 2000, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 10ª, della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 17 febbraio 2000.

Esaminato dalla 9ª commissione il 29 febbraio 2000: l'8, 14 e 15 marzo 2000.

Esaminato in aula e approvato il 16 marzo 2000.

Camera dei deputati (atto n. 6871):

Assegnato alla commissione VI (Finanze), in sede referente, il 16 marzo 2000, con pareri delle commissioni I, V, X, XIII, XIV, e del comitato per la legislazione.

Esaminato dalla commissione VI il 22, 23, 28, 29, 30 marzo 2000.

Esaminato in aula il 3 aprile 2000 ed approvato il 4 aprile 2000.

NOTE

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 37 del 15 febbraio 2000.

In questa stessa *Gazzetta Ufficiale* è ripubblicato, alla pag. 13, il testo del decreto-legge corredato dei riferimenti normativi.

00G0135

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 3 aprile 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio delle entrate di Fidenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, e da ultimo modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio delle entrate di Fidenza ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'ufficio medesimo per il periodo dal 20 febbraio al 16 marzo 2000, dell'area informatica settore registro, a causa delle difficoltà nel reperimento del materiale necessario al ripristino, dopo il precedente furto del server, con la conseguente impossibilità dei collegamenti con la rete informatica nell'area sopra citata, proponendo l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio delle entrate di Fidenza è accertato per il periodo dal 20 febbraio 2000 al 16 marzo 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 3 aprile 2000

Il direttore regionale: PIRANI

00A3952

DECRETO 7 aprile 2000.

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale da parte del centro di assistenza fiscale CAF-Imprese, denominato «Tutela fiscale dell'impresa S.r.l.» in sigla T.F.D.I., in Senigallia, e iscrizione dello stesso all'albo dei CAF-Imprese.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LE MARCHE

Visto l'art. 32, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come integrato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, che individua i soggetti abilitati alla costituzione dei centri di assistenza fiscale;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti di imposta e dai professionisti ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Visto il decreto del direttore del dipartimento delle entrate del 12 luglio 1999 che all'art. 1 attribuisce — ai sensi dell'art. 28 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164 — il procedimento per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività fiscale di cui all'art. 33, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e all'art. 7 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, alle direzioni regionali delle entrate territorialmente competenti con riferimento al luogo in cui la società richiedente ha sede legale;

Vista l'istanza presentata, ai sensi dell'art. 7 del decreto 31 maggio 1999, n. 164, in data 18 novembre 1999, con la quale la società «Tutela fiscale dell'impresa S.r.l.» legalmente rappresentata dal sig. Palombi Marco, chiede di essere autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale;

Visti l'atto costitutivo stipulato in data 20 settembre 1999 a rogito notaio dott. Federico Biondi - rep. n. 50328 e raccolta n. 9272 - registrato in Senigallia in data 6 ottobre 1999 al n. 544 - e lo statuto ad esso allegato che sono stati depositati in copia conforme all'originale;

Considerato che unico socio della società «Tutela fiscale dell'impresa S.r.l.» è la «Associazione italiana degli esercenti e commercianti delle attività del terziario e dei servizi» - A.E.C.P. - con sede in Ascoli, costituita con atto notaio dott. Biagio Ciampini del 31 ottobre 1998, rep. n. 157835, raccolta n. 21989, che aderisce alla confederazione italiana degli esercenti commercianti ed artigiani e delle attività del terziario del turismo e dei servizi - C.I.D.E.C. - con sede in Roma - via Appia Nuova n. 30 - tenuto conto che alla C.I.D.E.C. è stata riconosciuta rilevanza nazionale ai sensi dell'art. 78, comma 1, lettera *b),* della legge 30 dicembre 1991, n. 413, con decreto ministeriale 17 marzo 1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie genarale - n. 75 del 31 marzo 1993;

Visti l'atto di riconoscimento del 4 novembre 1998 dello *status* di aderente della A.E.C.P. alla C.I.D.E.C. e la delega a costituire un centro autorizzato di assistenza fiscale rilasciata dalla stessa C.I.DE.C. in pari data, successivamente integrata in relazione all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 490, in data 3 maggio 1999;

Considerato che dette circostanze risultano anche da dichiarazione dell'attuale presidente della C.I.D.E.C. dott. Lino Surace, con firma autenticata dal notaio dott. Giuseppe Tarquini in data 28 marzo 2000;

Vista la polizza di assicurazione stipulata con la «Unipol assicurazioni», la cui garanzia è prestata con un massimale di L. 2.000.000.000 ai sensi dell'art. 6, comma 1, del precitato decreto ministeriale n. 164/99;

Vista la documentazione allegata alla menzionata istanza e successivamente integrata con la quale è stato dimostrato il possesso da parte del dott. Massimo del Bianco, responsabile dell'assistenza fiscale, dei requisiti di cui all'art. 7, comma 1, lett. *c*) del decreto 31 maggio 1999, n. 164, nonché del possesso, per i componenti del consiglio di amministrazione, dei requisiti di cui all'art. 8, stesso decreto;

Vista la relazione tecnica sulla capacità operativa del C.A.F. prevista a norma dell'art. 7, comma 2, del decreto ministeriale n. 164/99;

Considerato che nell'istanza volta ad ottenere l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale sono indicati gli elementi richiesti dall'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale n. 164/99;

Considerato che sussistono, quindi, i requisiti e le condizioni previste dal capo V del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, e del capo II del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, per la costituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale;

Decreta:

La società Centro autorizzato di assistenza fiscale «Tutela fiscale dell'impresa S.r.l.» in sigla T.F.D.I. con sede in Senigallia - via A. Volta n. 11 - è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese prevista dall'art. 34 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera *a)*, e comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, copia del presente decreto viene inviata al dipartimento delle entrate per l'iscrizione nell'albo dei centri di assistenza fiscale per le imprese e, per conoscenza, alla società richiedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ancona, 7 aprile 2000

Il direttore regionale: DE MUTIIS

00A3972

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 8 aprile 2000.

Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti, attuativo delle prescrizioni relative alla dichiarazione di volontà dei cittadini sulla donazione di organi a scopo di trapianto.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, recante: «Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti», con particolare riguardo agli articoli 4, 5, comma 1, 7 e 23, comma 3, rispettivamente concernenti: la dichiarazione di volontà dei cittadini sulla donazione; le disposizioni di attuazione delle norme sulla dichiarazione di volontà; i principi organizzativi sui prelievi e sui trapianti di organi e di tessuti, e le disposizioni transitorie;

Considerato che l'espletamento da parte delle aziende unità sanitarie locali della procedura di notifica, alla generalità dei cittadini, della richiesta di dichiarare la propria volontà sulla donazione di organi e di tessuti comporta determinati tempi tecnici di attuazione e presuppone, comunque, l'avvenuta realizzazione dell'anagrafe informatizzata dei soggetti assistiti dal sistema sanitario nazionale;

Ravvisata la necessità di garantire agli stessi fini, frattanto, l'attuazione di una procedura temporanea, che risulti nello stesso tempo coerente con le disposizioni transitorie di cui all'art. 23 della legge, con particolare riguardo al relativo comma 3;

Decreta:

Art. 1.

1. Entro centottanta giorni dalla realizzazione dell'anagrafe informatizzata degli assistiti dal Servizio sanitario nazionale le aziende unità sanitarie locali, nell'ambito territoriale di competenza, notificano personalmente a tutti i cittadini, secondo le modalità di cui all'art. 138 del codice di procedura civile, la richiesta di dichiarare la propria volontà in merito alla donazione di organi e di tessuti del proprio corpo dopo la morte, a scopo di trapianto, informandoli che la mancata dichiarazione di volontà entro il termine di cui al comma 2 viene considerata quale assenso alla donazione. Ai fini della notificazione, possono essere utilizzati, altresì, i punti di accettazione di cui all'art. 2, comma 2, nonché ogni altro mezzo idoneo a garantire l'effettiva conoscenza della richiesta da parte dei destinatari.

2. La dichiarazione di volontà deve essere resa entro novanta giorni dalla data di notifica della richiesta di cui al comma 1 e contenere, in ogni caso, gli estremi di identificazione anagrafica del dichiarante ed un'esplicita attestazione di assenso o di dissenso rispetto alla donazione di organi e di tessuti a scopo di trapianto, debitamente datata e sottoscritta.

3. Nelle more dell'attuazione delle procedure di notificazione di cui al comma 1, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 23, comma 3, della legge 1° aprile 1999, n. 91 — in seguito citata come legge — il Ministero della sanità promuove l'acquisizione delle dichiarazioni di volontà relative al prelievo di organi e di tessuti secondo modalità uniformi in tutto il territorio nazionale, predisponendo in tal senso schemi di moduli atti a recepire da parte dei cittadini le dichiarazioni di volontà indicate nel comma 2.

Art. 2.

1. Ai fini di cui all'art. 1, comma 2, le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere apprestano appositi punti di accettazione ai quali, al pari degli ambulatori dei medici di medicina generale, possono rivolgersi, utilizzando i moduli ivi resi disponibili per la relativa dichiarazione, i cittadini che desiderino manifestare la propria volontà prima della notificazione di cui all'art. 1, comma 1.

2. Le dichiarazioni di volontà consegnate alle aziende ospedaliere, ad aziende unità sanitarie locali territorialmente incompetenti, agli ambulatori dei medici di medicina generale sono da questi trasmesse alle aziende unità sanitarie locali di residenza dei pazienti.

3. I punti di accettazione della aziende unità sanitarie locali di cui al comma 1, in quanto deputati alla raccolta dei moduli inerenti alle dichiarazioni di volontà dei cittadini interessati, assicurano la registrazione dei dati di identificazione anagrafica di questi ultimi e delle relative dichiarazioni di volontà in un archivio nazionale appositamente predisposto dal centro nazionale per i trapianti, attraverso la rete del sistema informativo sanitario o rete pubblica.

4. Se portate con sé dal dichiarante o depositate presso l'azienda sanitaria di appartenenza, le dichiarazioni di volontà predisposte conformemente all'art. 1, comma 2, costituiscono presupposto per l'applicazione dell'art. 23, comma 3, della legge.

5. Attraverso la stessa rete del sistema informativo sanitario, dopo il processo di notificazione di cui all'art. 1, vengono trasmessi i nominativi dei soggetti ai quali la relativa richiesta è stata inviata.

Art. 3.

1. Salva la facoltà dei cittadini interessati di modificare in ogni momento, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera *e)*, della legge, la manifestazione di volontà precedentemente resa, con altra attestazione debitamente datata e sottoscritta, le dichiarazioni di volontà acquisite vengono trasmesse al centro nazionale per i trapianti ed ai centri interregionali; questi ultimi, ai sensi dell'art. 23, comma 3, della legge, sono conseguentemente obbligati a verificare, per ciascun soggetto potenziale donatore sottoposto ad accertamento di morte, l'eventuale esistenza di una manifestazione di volontà precedentemente espressa.

2. A norma dello stesso art. 23, comma 3, della legge, le eventuali dichiarazioni di assenso al prelievo di organi e di tessuti di cui al comma 1 si considerano inefficaci allorché i familiari aventi titolo ad opporsi presentino una successiva dichiarazione autografa di volontà del soggetto di cui è accertata la morte, della quale siano in possesso, contraria al prelievo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2000

Il Ministro: BINDI

00A3956

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 26 gennaio 2000.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di due francobolli celebrativi del V Simposio multidisciplinare sulle malattie del seno, nei valori di L. 800 - € 0,41, e L. 1.000 - € 0,52.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE
DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, che dispone la trasformazione dell'Amministrazione delle poste delle telecomunicazioni in ente pubblico economico;

Visto l'art. 1, comma 2, del suddetto decreto-legge che fissa la trasformazione dell'ente «Poste italiane» in società per azioni al 31 dicembre 1996;

Visto l'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che differisce al 31 dicembre 1997 il termine di attuazione della suddetta trasformazione e demanda al CIPE l'eventuale modifica del predetto termine;

Vista la delibera CIPE del 18 dicembre 1997, n. 244, relativa alla trasformazione dell'ente «Poste italiane» in società per azioni dal 28 febbraio 1998;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1999, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative nell'anno 2000 che prevede, fra l'altro, l'emissione di francobolli celebrativi del V Simposio multidisciplinare sulle materie del seno;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n.213, recante le disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'orinamento nazionale;

Vista la raccomandazione 23 aprile 1998, 98/287/CE, della commissione delle Comunità europee relativa alla doppia indicazione dei prezzi e degli altri importi monetari, da determinare a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento CE n. 1103/1997 e degli articoli 3 e 4 comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 2000, due francobolli celebrativi del V Simposio multidisciplinare sulle malattie del seno, nei valori di L. 800 - € 0,41, e di L. 1.000 - € 0,52.

I francobolli sono stampati in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30 × 40; formato stampa: mm 26 × 36; dentellatura 13¼ × 14; colori: quadricromia più un colore; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari per ciascun francobollo; foglio: cinquanta esemplari, valore «L. 40.000» «€ 20,66» per francobollo di L. 800 - € 0,41 e «L. 50.000» «€ 25,82» per francobollo di L. 1.000 - € 0,52.

La vignetta del valore di L. 800 - € 0,41 raffigura il ritratto di una donna e sullo sfondo, un albero su una collina e la luna. La vignetta del valore di L. 1.000 - € 0,52 raffigura un nudo di giovane donna con una rosa in mano.

Completano ciascun francobollo la leggenda «V SIMPOSIO MULTIDISCIPLINARE MALATTIE DEL SENO», la scritta «ITALIA», ed i rispettivi valori «L. 800» «€ 0,41» e «L. 1.000» «€ 0,52».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2000

Il segretario generale
del Ministero delle comunicazioni
GUIDARELLI MATTIOLI

Il provveditore
generale dello Stato
BORGIA

00A4007

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 23 marzo 2000.

Aggiornamento delle tariffe dei diritti di segreteria per il registro delle imprese di cui alla tabella A annessa al decreto ministeriale 22 dicembre 1997.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL COMMERCIO, DELLE ASSICURAZIONI E DEI SERVIZI

DI CONCERTO CON

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
DEL MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1978, n. 49, recante il tariffario dei diritti di segreteria delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 18, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, secondo cui le voci e gli importi dei diritti di segreteria sull'attività certificativa per le iscrizioni in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti dalle camere di commercio sono modificati ed aggiornati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto col Ministro del tesoro, tenendo conto dei costi medi di gestione e di fornitura dei relativi servizi e tenuto altresì conto dell'art. 13, commi 13 e 14, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto l'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che prevede l'istituzione presso le camere di commercio dell'ufficio del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile;

Visto il regolamento d'attuazione di detto art. 8, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, ed in particolare l'art. 2;

Visto il decreto 7 febbraio 1996 con il quale sono state approvate le tariffe dei diritti di segreteria per il registro delle imprese;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1997 concernente l'approvazione delle tariffe dei diritti di segreteria per atti o servizi connessi alla gestione del registro delle imprese e degli altri ruoli, registri e albi e per gli altri atti e servizi adottati o resi dalle camere di commercio e dagli UU.PP.I.C.A.;

Visto l'art. 38, comma 1, lettera *d),* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che dispone per il mantenimento allo Stato del compito di determinare gli importi dei diritti di segreteria camerali;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ed in particolare l'art. 11 concernente le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali;

Visto il decreto dirigenziale 18 febbraio 1999 che ha introdotto parziali modifiche alle voci e agli importi dei diritti di segreteria per il registro delle imprese di cui all'allegato A annesso al decreto ministeriale 22 dicembre 1997, apportando inoltre corrispondenti modifiche alle note descrittive delle predette voci;

Considerata la prossima entrata in vigore del regolamento di semplificazione per il Registro delle imprese adottato ai sensi dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante tra l'altro innovazioni in tema di presentazione per via telematica delle domande di iscrizione e deposito degli atti che le accompagnano;

Ritenuto, a seguito di un generale approfondimento e dell'esperienza maturata nell'applicazione delle tariffe di cui ai citati decreti ministeriali 22 dicembre 1997 e d.d. 18 febbraio 1999, di dover provvedere a modifica ed integrazione di alcune voci delle tariffe dei diritti di segreteria, relativamente agli atti e ai servizi connessi al registro delle imprese;

Ritenuto inoltre di dover procedere con provvedimento autonomo alla definizione delle voci e degli importi dei diritti per i servizi di metrologia resi dalle camere di commercio ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999 nonché alla revisione dei diritti di segreteria di cui alla tabella B annessa al decreto ministeriale 22 dicembre 1997 relativi alla iscrizione nei vari ruoli, registri ed albi tenuti dalle camere di commercio e agli atti e servizi adottati o resi dagli UU.PP.I.C.A.;

Decreta:

Art. 1.

1. La tabella degli importi dei diritti di segreteria per il registro delle imprese di cui all'allegato *A* annesso al decreto ministeriale 22 dicembre 1997, così come modificato dal decreto dirigenziale 18 febbraio 1999, è sostituita dalla tabella A annessa al presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 23 marzo 2000

Il direttore generale del commercio
delle assicurazioni e dei servizi
CINTI

L'ispettore generale capo
del Ministero del tesoro
del bilancio e della
programmazione economica
DE LEO

ALLEGATO A

TABELLA A

IMPORTI DIRITTI DI SEGRETERIA per il REGISTRO IMPRESE

		diritto di segreteria in lire	diritto di segreteria in euro
	SOCIETA' DI CAPITALI		
1	Prima iscrizione:		
1.1	con modello cartaceo	280.000	144,61
1.2	su supporto informatico/modal.telemat.	230.000	118,79
2	Iscrizione di modifica e canc.		
2.1	con modello cartaceo	190.000	98,13
2.2	su supporto informatico/modal.telemat.	150.000	77,47
3	Deposito Bilanci / Elenco Soci	110.000	56,81
	SOCIETA' DI PERSONE		
4	Prima iscrizione:		
4.1	con modello cartaceo	250.000	129,11
4.2	su supporto informatico/modal.telemat.	180.000	92,96
5	Iscrizione di modifica e canc.		
5.1	con modello cartaceo	150.000	77,47
5.2	su supporto informatico/modal.telemat.	120.000	61,97
	IMPR.INDIV.-SOGGETTI E DATI REA		
6	Prima Iscrizione:		
6.1	con modello cartaceo	55.000	28,41
6.2	su supporto informatico/modal.telemat.	40.000	20,66
7	Iscrizione di modifca:		
7.1	con modello cartaceo	35.000	18,08
7.2	su supporto informatico/modal.telemat.	25.000	12,91
8	Cancellazione Imprese Individuali	0	0,00
9	Prima annotazione Impr.Artig.Indiv.	20.000	10,33
10	ALTRE DOMANDE ISCRIZ. O DEP. E RETTIFICHE MODELLI		
10.1	con modello cartaceo	20.000	10,33
10.2	su supporto informatico/modal.telemat.	15.000	7,75
11	CERTIFICATI		
	allo sportello		
11.1	Ordinario / poteri personali	10.000	5,16
11.2	Storico	14.000	7,23
11.3	Speciale	20.000	10,33
11.4	Assetto proprietario	10.000	5,16
	allo sport. elettronico non presidiato		
11.5	Ordinario	6.000	3,10
11.6	Storico	8.000	4,13
11.7	Assetto proprietario	6.000	3,10
12	VISURE		
	allo sportello		
12.1	Deposito	4.000	2,07
12.2	Ordinaria	7.000	3,62
12.3	Storica	9.000	4,65
12.4	Assetto proprietario/trasf.d'azienda	7.000	3,62
	allo sportello elettronico non presidiato		
12.5	Deposito	3.000	1,55
12.6	Ordinaria	5.000	2,58
12.7	Storica	7.000	3,62
12.8	Assetto proprietario	5.000	2,58
12.9	Ricerca anagrafica senza stampa a richiesta	1.500	0,77

		diritto di segreteria in lire	diritto di segreteria in euro
13	VISURE/CERTIFICATI da term. rem.		
13.1	Visura deposito	500	0,26
13.2	Visura ordinaria	2.000	1,03
13.3	Visura storica	3.000	1,55
13.4	Visura Assetto proprietario	2.000	1,03
13.5	Certificato ordinario	3.000	1,55
13.6	Certificato storico	4.000	2,07
14	ELENCHI		
	allo sportello		
14.01	Richiesta	40.000	20,66
14.02	- con solo indirizzo	30	0,02
14.03	Richiesta	80.000	41,32
14.04	- con anagrafica/protocollo	100	0,05
14.05	Richiesta	120.000	61,97
14.06	- elenco esteso	200	0,10
	da terminale remoto		
14.07	Richiesta	0	0,00
14.08	- con solo indirizzo	10	0,01
14.09	Richiesta	40.000	20,66
14.10	- con anagrafica/protocollo	30	0,02
14.11	Richiesta	60.000	30,99
14.12	- elenco esteso	100	0,05
15	BOLLATURA e num. libri sociali e cont		
15.1	per ogni 500 pagine o frazione di 500	35.000	18,08
16	ARCHIVIO OTTICO		
	allo sportello		
16.1	Richiesta copie Bilanci ed Atti	10.000	5,16
16.2	+ pagina estratta	200	0,10
	da terminale remoto		
16.3	Richiesta visure Bilanci e Atti	1.500	0,77
16.4	+ pagina estratta	100	0,05
17	ARCHIVIO CARTACEO		
	allo sportello		
17.1	Richiesta copie Bilanci ed Atti	10.000	5,16
17.2	+ pagina estratta	200	0,10
17.3	Consultazione fascicolo	30.000	15,49

Note sui diritti di segreteria del registro delle imprese

Numero Voce	Nel caso di presentazione di più domande o denunce con il medesimo atto, è dovuto unicamente il diritto di importo più elevato.. Nessun diritto è dovuto per l'eventuale autenticazione di firma. Il diritto di prima iscrizione e di iscrizione successiva è comprensivo del costo della visura spedita
1-2-3-4-5	In occasione della presentazione della prima domanda di iscrizione o di modifica o di deposito atti, la camera di commercio rilascia gratuitamente ad un legale rappresentante dell'impresa un dispositivo di firma digitale (smart card) e provvede alla certificazione del soggetto al quale il dispositivo è rilasciato.
1 - 2	I diritti si applicano a tutti i soggetti collettivi iscritti nella sezione ordinaria del registro, con esclusione delle società di persone. Per le cooperative sociali gli importi sono ridotti del 50%. Per le imprese di pulizia di cui alla legge 82/1994, il diritto di prima iscrizione è aumentato del 30% ai sensi dell'art. 8 del d.m. 7 luglio 1997, n. 274.
2	Il diritto di applica anche per l'iscrizione di sede secondaria ancorché ubicata in provincia diversa da quella della sede principale e per gli atti di trasferimento di quote di S.r.l.
3	Il diritto si applica anche al deposito dei bilanci finali di liquidazione e alle situazioni patrimoniali dei consorzi. Si applica, inoltre, nel caso di deposito dello statuto aggiornato separato dalla iscrizione della relativa delibera di modifica. Per le cooperative sociali l'importo è ridotto del 50%. Il diritto è unico indipendentemente dal fatto che venga depositato, insieme al bilancio, l'elenco dei soci.
4 - 5	I diritti si applicano alle società di persone con esclusione delle società semplici costituite ai sensi degli artt. 2251 ss. del c.c. alle quali si applicano i diritti di cui alle voci 6, 7 e 8.
5	Il diritto si applica anche per l'iscrizione di sede secondaria ancorché ubicata in provincia diversa da quella della sede principale.
6	Per le imprese di pulizia di cui alla legge 82/1994, il diritto di prima iscrizione è aumentato del 30%.
7	Il diritto si applica anche all'impresa individuale artigiana, già annotata nell'apposita sezione, che chiede l'iscrizione in qualità d'impresa agricola o commerciale. Si applica inoltre all'apertura, modifica o cancellazione di unità locali ancorché ubicate in provincia diversa da quella della sede principale dell'impresa. Il diritto si applica anche alla cancellazione dei soggetti collettivi iscritti nel REA.
9	L'importo è compreso nel diritto di segreteria di cui alla voce 1.1 dell'allegato B al d.m. 22.12.1997 dovuto per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane.
10	Il diritto si applica anche agli atti di trasferimento di azienda, alla comunicazione del capitale versato, alle variazioni dei consorziati, all'elenco trimestrale delle variazioni dei soci delle cooperative, all'offerta di azioni in opzione e all'offerta di obbligazioni convertibili, all'avviso di anticipata conversione di obbligazioni, alla nomina e conferma di società di revisione, alla rettifica di errori materiali relativa a modelli già depositati. Si applica inoltre alla presentazione di intercalari P separatamente dai modelli base e all'elenco dei soci se depositato separatamente dal bilancio.

11.1	Il diritto per il certificato ordinario si applica anche ai seguenti tipi: iscrizione, iscrizione abbreviata, di deposito, di iscrizione di poteri personali, di non iscrizione, dati REA per i soggetti iscritti solo al REA.
11.3	Il diritto si applica anche alle attestazioni desunte da archivi non camerali (es. il certificato con dicitura antimafia) e alle annotazioni di dati desunti da archivi camerali non informatizzati
11.2 – 11.6 **13.6**	Il certificato storico comprende anche il certificato per le ditte sospese o cancellate, presenti nel precedente registro delle ditte, ma non iscritte nel registro delle imprese.
12.3 - 12.7 **13.3**	La visura storica viene rilasciata anche per le ditte sospese o cancellate presenti nel precedente registro delle ditte, ma non iscritte nel registro delle imprese.
13 **14.7- 14.9 -14.11** **16.3**	I diritti si applicano ai soggetti che estraggono documenti tramite collegamento con il sistema informativo delle camere di commercio e non comprendono i costi del servizio telematico.
14	Gli importi sono differenziati per le tre diverse tipologie di elenchi e a seconda che gli elenchi siano rilasciati allo sportello o da terminale remoto.
15	Il diritto non è dovuto né per la bollatura e numerazione effettuata presso un notaio, né per la relativa comunicazione al registro delle imprese da parte del notaio.
16.2 – 17.2	L'importo per pagina e l'eventuale calcolo dei tributi per la copia conforme si intende per la parte scritturale del testo.
17.3	Il diritto è comprensivo del rilascio di copia di un atto estratto dal fascicolo o da archivi microfilmati, nei limiti di 10 pagine, per ogni ulteriore pagina si applica il diritto di cui alla nota precedente. Il medesimo diritto è dovuto anche in caso di consultazione di atti su microfilm e simili. La consultazione da parte dell'impresa sul proprio fascicolo è esente da diritti.

00A4047

DECRETO 5 aprile 2000.

Estensione all'esercizio della professione di guida turistica in lingua inglese negli ambiti territoriali di Roma e provincia.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO DEL TURISMO

Visto il proprio decreto in data 20 dicembre 1999 di riconoscimento del titolo di formazione professionale acquisito in Grecia dalla sig.ra Konstantina Liwieratos, quale titolo abilitante all'esercizio della professione di guida turistica in lingua greca e tedesca;

Vista l'istanza del 4 febbraio 2000 della sig.ra Konstantina Liwieratos diretta ad ottenere l'estensione all'esercizio in lingua inglese;

Considerato l'avviso espresso dal rappresentate dell'associazione di categoria;

Vista la nota n. 686, del 14 marzo 2000, con cui la regione Lazio si è pronunciata favorevolmente;

Decreta:

Alla sig.ra Konstantina Liwieratos è esteso il riconoscimento ad esercitare la professione di guida turistica anche nella lingua inglese.

Roma, 5 aprile 2000

Il capo del dipartimento: LANDI

00A3973

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 13 marzo 2000.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Libertà e lavoro - Società cooperativa sociale a r.l.», in Sava, in liquidazione coatta amministrativa.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 31 gennaio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministerile in data 11 gennaio 2000 con il quale la rag. Serafina De Biasi è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Libertà e lavoro - Società cooperativa sociale a r.l.», con sede in Sava (Taranto), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale in data 17 marzo 1998;

Vista la lettera in data 31 gennaio 2000 con la quale la rag. Serafina De Biasi ha rinunciato all'incarico;

Ritenuta pertanto la necessità di provvedere alla nomina di un altro commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La rag. Maria Rosa Chiechi, nata a Gioia del Colle (Bari) l'8 settembre 1959, residente a Taranto, via Calamandrei, 9, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Libertà e lavoro - Società cooperativa sociale a r.l.», con sede in Sava (Taranto), in liquidazione coatta amministrativa, in sostituzione della rag. Serafina De Biasi che ha rinunciato all'incarico.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 13 marzo 2000

p. *Il Ministro:* CARON

00A4101

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE VALLE D'AOSTA

DELIBERAZIONE 20 marzo 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di La Salle.

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamato il proprio atto n. 711 in data 13 marzo 2000, con il quale si richiedeva al consiglio regionale di esprimersi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 43, comma 2, dello statuto speciale della Regione autonoma Valle d'Aosta, in merito allo scioglimento del consiglio comunale di La Salle, a seguito delle dimissioni dalla carica presentate dal vice sindaco e da sette consiglieri;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio regionale nell'adunanza del 15 marzo 2000, con deliberazione n. 1196/XI in data 15 marzo 2000;

Considerato che ai sensi dell'art. 7, comma 7 e dell'art. 11, comma 4 «elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale», così come modificati rispettivamente dagli artt. 3 e 4 della legge regionale 7 febbraio 1997, n. 5, le dimissioni dalla carica di vice sindaco e di consigliere sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci;

Considerato che ai sensi dell'art. 11, comma 4-*bis,* della legge regionale n. 4/1995, inserito dalla legge regionale n. 5/1997, non si fa luogo alla surrogazione qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio comunale a norma dell'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e cioè quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi per cessazione della carica a seguito delle dimissioni contestuali della metà più uno dei membri assegnati;

Preso atto che il consiglio del comune di La Salle è composto dal sindaco, dal vice sindaco e da tredici membri, per cui le dimissioni di otto componenti il consiglio sostituiscono presupposto per lo scioglimento dello stesso;

Rammentato che, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge regionale n. 4/1995 e successive modificazioni, lo scioglimento del consiglio comunale determina la decadenza del sindaco, del vice sindaco e della giunta comunale;

Considerato, inoltre, che, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge regionale n. 4/1995 e successive modificazioni, qualora si verifichi lo scioglimento del

consiglio comunale, con lo stesso provvedimento di scioglimento si procede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli all'atto di nomina;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. 25 del 13 gennaio 2000, concernente l'approvazione del bilancio di gestione della regione per l'anno 2000 e per il triennio 2000/2002, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati;

Richiamati i decreti legislativi n. 320/1994 e n. 44/1998;

Visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal direttore della direzione enti locali, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, comma 1, lettera *e),* e 59, comma 2, della legge regionale n. 45/1995, in ordine alla presente deliberazione;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi mediante votazione segreta, per quanto concerne la nomina del commissario;

Delibera:

1. Il consiglio comunale di La Salle è sciolto dalla data odierna.

2. Il sig. Elio Pau, nato ad Aosta il 26 aprile 1937, residente in Aosta, via Consolata, 7, è nominato commissario del comune di La Salle, dalla data odierna e fino al rinnovo del consiglio comunale;

3. Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta comunale ed al sindaco, ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, nonché dello statuto comunale.

Aosta, 20 marzo 2000

Il presidente della giunta regionale: VIERIN

00A3940

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - 37 del 15 febbraio 2000)**, convertito, senza modificazioni, dalla legge 14 aprile 2000, n. 92** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 3)**, recante: «Proroga del regime speciale in materia di IVA per i produttori agricoli».**

AVVERTENZA:

Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge citato in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.

Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

Art. 1.

Modifiche al regime speciale dell'agricoltura

1. L'articolo 60 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è abrogato.

2. All'articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 5, le parole: «per gli anni 1998 e 1999», sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 1998, 1999 e 2000» e le parole: «negli anni 1998 e 1999» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 1998, 1999 e 2000»;

b) nel comma 5-*bis*, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2000» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2001».

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno effetto dal 1° gennaio 2000.

4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali da adottarsi entro il 29 febbraio 2000, ai sensi dell'articolo 2, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono determinati i consumi medi dei prodotti petroliferi per ettaro e per ogni tipo di coltivazione. Entro la medesima data, il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, ridetermina le modalità di gestione dell'agevolazione di cui al n. 5) della tabella *A* allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e, con effetto dal 1° gennaio 2001, in relazione alla riduzione dei consumi già realizzati, nonché alla applicazione del regime ordinario in materia di imposta sul valore aggiunto per i produttori agricoli, riduce la misura dell'accisa prevista al medesimo n. 5).

5. Alla copertura degli oneri di cui al comma 2, valutati in lire 150 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante utilizzo delle risorse derivanti dall'attuazione del comma 4.

Riferimenti normativi:

— La legge 23 dicembre 1999, n. 488, reca: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2000.

— Si trascrive il testo dell'art. 11, del citato decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313 (Norme in materia di imposta sul valore aggiunto), come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 11 *(Disposizioni transitorie)*. — 1. La disposizione di cui al secondo periodo del primo comma dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'art. 2 del presente decreto, si applica agli acquisti ed alle importazioni la cui imposta diviene esigibile a decorrere dal 1° gennaio 1998.

2. La rettifica della detrazione prevista nei commi 1 e 2 dell'art. 19-*bis*2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto con l'art. 3 del presente decreto, va operata per i beni e servizi acquistati o utilizzati a decorrere dal 1° gennaio 1998; quella prevista per i beni immobili nel comma 8 del predetto art. 19-*bis*2, va operata relativamente ai beni acquistati o ultimati a decorrenza dal 1° gennaio 1998.

3. In deroga al comma 2 dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'art. 2 del presente decreto, è detraibile l'imposta relativa ai beni e servizi afferenti operazioni che, in virtù di specifiche norme, sono state dichiarate temporaneamente non soggette all'imposta anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto.

4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, da emanarsi ai sensi dell'art. 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'art. 5 del presente decreto, sono rideterminate le percentuali di compensazione applicabili, a determinati prodotti agricoli, al fine di tenere conto dell'andamento delle grandezze macroeconomiche, assicurando maggiori entrate nette per lire 120 miliardi per l'anno 1998 e per lire 150 miliardi per l'anno 1999.

5. *Per gli anni 1998, 1999 e 2000* le disposizioni di cui all'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'art. 5 del presente decreto, si applicano anche ai soggetti che nel corso dell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari superiore a quaranta milioni di lire. Per le cessioni di prodotti agricoli ed ittici di cui al comma 1 del medesimo decreto effettuate *negli anni 1998, 1999 e 2000* dai detti soggetti l'imposta si applica con le aliquote proprie dei singoli prodotti, ferma restando la detrazione sulla base delle percentuali di compensazione. Per i passaggi dei suddetti prodotti agli enti, alle cooperative e agli altri organismi associativi che applicano il regime speciale, effettuati da parte di produttori agricoli, soci o associati che applicano lo stesso regime, l'imposta si applica con le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione.

5-*bis*. Le disposizioni dell'art. 34, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'art. 5 del presente decreto, si applicano ai produttori agricoli *a decorrere dal 1° gennaio 2001.*

6. La misura della detrazione forfettizzata relativa alle operazioni imponibili ai fini dell'imposta sugli spettacoli, stabilita dal secondo periodo del quinto comma dell'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dal presente decreto, si applica, per l'anno 1998, nella misura di due terzi.

7. Per l'anno 1998 l'opzione precedentemente esercitata prevista dal comma 11 dell'art. 34 e dal quinto comma dell'art. 74, come modificati, rispettivamente, dall'art. 5 e dall'art. 7 del presente decreto, nonché dal terzo comma dell'art. 36, può essere revocata dandone comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente nella dichiarazione relativa all'anno precedente o, in caso di esonero, nel termine previsto per la presentazione della dichiarazione, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 19-*bis*2, introdotto dall'art. 3 del presente decreto.

8. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1998».

— Si trascrive il testo del comma 126, dell'art. 2, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica):

«126. Per consentire la concessione dell'agevolazione prevista al numero 5 della tabella *A* allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche mediante crediti o buoni di imposta, il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali determina, entro il 31 marzo 1997, i consumi medi dei prodotti petroliferi per ettaro e per ogni tipo di coltivazione necessari all'emanazione, entro novanta giorni dalla predetta data, del decreto previsto nelle note della citata tabella *A*. A decorrere dal 1° luglio 1997, con decreto da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alla riduzione dei consumi già realizzati per effetto delle disposizioni di cui al periodo precedente, indicata dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, può ridurre la misura dell'accisa prevista nel numero 5 della tabella *A* allegata al citato testo unico approvato con decreto legislativo n. 504 del 1995».

— Si trascrive il testo della tabella *A*, allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative):

«TABELLA *A*

IMPIEGHI DEGLI OLI MINERALI CHE COMPORTANO L'ESENZIONE DALL'ACCISA O L'APPLICAZIONE DI UNA ALIQUOTA RIDOTTA, SOTTO L'OSSERVANZA DELLE NORME PRESCRITTE.

Impieghi	Agevolazione
1. Impieghi diversi da carburante per motori o da combustibile per riscaldamento	esenzione
2. Impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici	esenzione
3. Impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti	esenzione
4. Impiego nei trasporti ferroviari di passeggeri e merci	30% aliq. normale
5. Impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica:	
gasolio	30% aliq. normale
benzina	55% aliq. normale

L'agevolazione per la benzina è limitata alle macchine agricole con potenza del motore non superiore a 40 CV e non adibite a lavori per conto terzi; tali limitazioni non si applicano alle mietitrebbie.

L'agevolazione viene concessa, anche mediante crediti o buoni d'imposta, sulla base di criteri stabiliti, in relazione alla estensione dei terreni, alla qualità delle colture ed alla dotazione delle macchine agricole effettivamente utilizzate, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

00A4050

CIRCOLARI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

CIRCOLARE 30 marzo 2000, n. **16**.

Rendiconto generale dell'esercizio finanziario 1999.

A tutti gli Uffici centrali del bilancio presso i Ministeri e le amministrazioni autonome

Alla Scuola superiore della P.A.

Alle ragionerie provinciali dello Stato

All'ufficio di ragioneria presso il Magistrato per il Po

e, per conoscenza:

Al Dipartimento del tesoro - Direzione V - Div. I

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

A tutti i Ministeri

A tutte le amministrazioni autonome

Alla Corte dei conti - Ufficio rendicontazione e rapporti con il Parlamento

Il rendiconto generale dello Stato per il 1999 espone, come per l'esercizio 1998, nel conto del bilancio le risultanze dell'entrate e delle spese secondo la nuova struttura del bilancio di previsione prevista dalla legge 3 aprile 1997, n. 94.

1. In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 21 della legge di contabilità di Stato n. 468 del 1978, tale documento dovrà essere presentato al Parlamento entro il 30 giugno c.a.

In relazione a ciò e al fine di assicurare la trasmissione del predetto rendiconto generale alla Corte dei conti per la prescritta parifica nei termini stabiliti dalle vigenti norme — tenuto conto delle esigenze connesse con le elaborazioni del Sistema informativo del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato — gli uffici in indirizzo dovranno attenersi, oltre a quanto previsto nei manuali di pianificazione delle operazioni di chiusura delle scritture contabili per l'esercizio finanziario suddetto, predisposte dall'Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilità generale dello Stato, anche alle istruzioni qui di seguito indicate.

2. *Funzioni obiettivo.* Nel ribadire l'importanza che riveste l'analisi funzionale delle spese dello Stato basata sulla classificazione per funzioni obiettivo, si riportano di seguito gli adempimenti specifici ai quali codesti uffici dovranno attenersi.

Il 27 aprile gli Uffici centrali del bilancio ritireranno presso l'ufficio VII dell'Ispettorato generale per le politiche di bilancio due copie del documento riepilogativo per funzioni obiettivo dei dati di consuntivo.

Il documento riporterà, per i capitoli dell'esercizio finanziario 1999, le funzioni-obiettivo e le relative percentuali (rispettivamente per le previsioni definitive di competenza, cassa e residui, per il pagato e il rimasto da pagare).

L'elaborato medesimo dovrà essere rimesso alle amministrazioni competenti per le eventuali modifiche concordate con il coesistente Ufficio centrale del bilancio e con l'Ispettorato generale per le politiche di bilancio.

Successivamente, gli Uffici centrali del bilancio, acquisiti i dati forniti dalle amministrazioni medesime (le quali avranno la possibilità di confermare o modificare le percentuali ivi riportate), provvederanno ad immetterli nel Sistema informativo entro il termine massimo del 9 maggio.

Il 19 maggio, gli stessi Uffici centrali del bilancio ritireranno presso l'ufficio VII una versione aggiornata del documento per il riscontro di tutti i dati e gli elementi in esso contenuti.

Entro il 23 maggio tutti gli Uffici centrali restituiranno all'ufficio VII detto elaborato per l'invio dello stesso alla Corte dei conti in allegato al conto consuntivo.

3. *Monitoraggio delle leggi di spesa.* Con riferimento alla necessità di consentire la valutazione economica e finanziaria dei risultati di gestione in relazione agli scopi delle principali leggi di spesa di cui all'art. 13 del D.lgs. n. 279/1997, ciascuna amministrazione potrà procedere ad un aggiornamento delle informazioni, già in loro possesso, dello stato di attuazione delle leggi di spesa presentate in occasione del rendiconto 1998 (allegato 1). Le amministrazioni medesime, avvalendosi inoltre dei dati disponibili nel Sistema informativo della RGS in seguito all'attivazione del mandato informatico, potranno valutare d'intesa con i competenti Uffici centrali di bilancio provvedimenti legislativi che, a loro giudizio, consentano l'individuazione di ulteriori specifiche politiche di settore.

4. *Allegati spese di personale.* Il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1999 di ciascuna amministrazione dovrà essere corredato da appositi allegati riepilogativi delle spese di personale secondo gli schemi annessi alla presente circolare (allegati 2 e 3).

In particolare, nelle note preliminari, di cui al successivo punto 6, dovranno essere riportate opportune indicazioni in merito alle risultanze evidenziate negli allegati medesimi. Inoltre, a seguito di quanto previsto dall'art. 65 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, negli stessi allegati saranno indicati tutti gli emolumenti corrisposti al per-

sonale nell'esercizio finanziario 1999, con la sola esclusione di quelli riguardanti i Ministri e i Sottosegretari di Stato.

Pertanto, distinti tra «Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi» e «Retribuzioni accessorie», gli allegati in questione riporteranno tutti gli oneri compresi nella categoria II.

Va ricordato che tutte le sopraindicate informazioni dovranno concordare con i dati risultanti nel conto annuale che, ai sensi del citato D.lgs. n. 29/1993, si configura come consuntivo analitico.

5. *Note*. Per consentire l'esposizione meccanografica delle note al capitolo (eliminazione di somme per perenzione amministrativa, eccedenza di cassa, ecc.), ciascun Ufficio centrale di bilancio dovrà comunicare, con la massima puntualità, le opportune informazioni al Sistema informativo entro il 21 aprile c.a., secondo le modalità indicate nell'apposita guida operativa.

Per quanto riguarda in particolare le eccedenze di spesa, si rammenta che le stesse troveranno sanatoria legislativa esclusivamente nell'ipotesi in cui si realizzeranno a livello di unità previsionale di base.

Tenuto conto, tuttavia, che l'unità elementare di rilevazione dell'eccedenza rimane il singolo capitolo, i suddetti Uffici centrali, entro la stessa data, dovranno continuare a comunicare all'ufficio VII dell'Ispettorato generale per le politiche di bilancio, specificatamente per ciascun capitolo interessato, le eccedenze di spesa in conto competenza, in conto residui e in conto cassa che dovessero essere accertate, nonché le somme perente agli effetti amministrativi.

L'ufficio VII, nel prendere atto delle eccedenze di spesa, autorizzerà gli Uffici centrali del bilancio ad operare via terminale per la loro acquisizione nelle scritture del Sistema informativo.

Le eventuali eccedenze in conto cassa, come di consueto, saranno recepite dal Sistema senza alcun intervento particolare, in quanto si generano automaticamente con l'inserimento dei dati definitivi del pagato.

6. *Note preliminari*. Le note preliminari dovranno essere curate direttamente dalle Amministrazioni similmente a quanto avviene per il bilancio di previsione ed in sintonia con quanto prevede al riguardo la vigente normativa (art. 2, comma 4-*quater* - legge n. 468/1978). Particolare importanza, quindi, assume l'esposizione dei risultati raggiunti in ordine agli obiettivi e ai programmi fissati in sede di predisposizione del bilancio di previsione dello stesso anno, nonché delle indicazioni relative alle spese di personale di cui al precedente punto 4; quanto sopra al fine di una completa valutazione dell'attività svolta da ciascuna Amministrazione.

7. Si richiama l'attenzione dei direttori degli Uffici centrali del bilancio sul contenuto delle indicazioni della circolare n. 52 del 21 dicembre 1999, concernente l'accertamento dei residui al 31 dicembre 1999.

In merito alla conservazione dei residui di stanziamento, ciascuna amministrazione dovrà conformarsi alle indicazioni contenute nello schema approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 14 marzo u.s.

*
* *

Ciò premesso, si ribadisce la necessità dell'assoluto rispetto dei termini perentori di seguito riportati al fine di non compromettere la presentazione del rendiconto alla Corte dei conti entro il 31 maggio p.v.

AMMINISTRAZIONE DELLO STATO

I - CONTO DEL BILANCIO.

A) *Entrata*.

Il 26 aprile: gli Uffici centrali del bilancio interessati e la direzione V - Ufficio I - del Dipartimento del tesoro ritireranno, presso l'Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilità dello Stato - Via XX Settembre, 97, per i capi di rispettiva competenza, due copie dell'elenco dei versamenti dell'esercizio (ex mod. 219/A) per le operazioni di parifica con l'Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni.

Entro il 4 maggio: i predetti Uffici centrali e la direzione V - Ufficio I - del Dipartimento del tesoro completate le operazioni di parifica, segnaleranno all'ufficio X dell'Ispettorato generale per le politiche di bilancio con il modello RG-11-EN-IPO1 le eventuali rettifiche e correzioni da apportare ai cennati elenchi dei versamenti.

Entro il 10 maggio: l'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero delle finanze e la direzione V - Ufficio I - del Dipartimento del tesoro provvederanno a fornire all'ufficio X dell'Ispettorato generale per le politiche di bilancio, trascritti sul modello RG-11-EN-IPO2, i dati relativi alle ritenute operate dai singoli Ministeri in fase di ordinazione delle spese di rispettiva competenza, alle tasse di bollo per documenti di trasporto, ad alcuni carichi di pertinenza del Dipartimento del tesoro per cui non esiste il relativo versamento presso la Tesoreria centrale, nonché le notizie relative alle somme rimaste da versare.

Entro il 17 maggio: gli Uffici centrali del bilancio interessati e la direzione V - Ufficio I - del Dipartimento del tesoro, relativamente al capo X di propria competenza, ritireranno presso l'Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilità di Stato due copie degli elaborati di consuntivo relativamente al capo o ai capi di loro pertinenza, che riporteranno le informazioni acquisite dal Sistema informativo a tutto il 10 maggio.

Entro il 19 maggio: la direzione V - Ufficio I - del Dipartimento del tesoro e i predetti Uffici centrali consegneranno all'ufficio X dell'Ispettorato generale per le

politiche di bilancio una copia del conto consuntivo debitamente riscontrata, con la dichiarazione attestante la esattezza di tutti i dati ed elementi riportati nei documenti medesimi.

Entro il 24 maggio: gli Uffici centrali interessati e la direzione V - Ufficio I - del Dipartimento del tesoro, ritireranno presso l'Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilità di Stato rispettivamente:

una copia dell'elenco completo dei versamenti dell'esercizio (ex mod. 219/A);

due copie (solo 1ª e 2ª parte) dell'elenco dei versamenti dell'esercizio (ex mod. 219/A);

tre copie dell'elenco completo delle riscossioni (ex mod. C. 221);

due copie del conto consuntivo per capi.

Entro la stessa data: l'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero delle finanze ritirerà presso l'ufficio X dell'Ispettorato generale per le politiche di bilancio quattro copie del consuntivo completo di allegati della nota preliminare, di cui tre copie da sottoporre alla firma del Ministro delle finanze.

Gli uffici centrali presso le Amministrazioni e la direzione V - Ufficio I - del Dipartimento del tesoro - relativamente al capo X - cureranno l'invio alla Corte dei conti di una copia (1ª e 2ª parte) dell'elenco dei versamenti dell'esercizio (ex mod. 219/A), e di una copia dell'elenco completo delle riscossioni (ex mod. C. 221).

Entro il 26 maggio: l'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero delle finanze restituirà all'ufficio VII dell'Ispettorato generale per le politiche di bilancio, le tre copie del conto consuntivo firmate dal Ministro delle finanze, da sottoporre alla firma del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

B) *Spesa.*

Il 14 aprile: gli Uffici centrali del bilancio ritireranno presso l'Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilità di Stato - Via XX Settembre, 97, due copie del consuntivo completo di riepiloghi per il riscontro di tutti i dati ed elementi in essi contenuti.

A tale riguardo, è da far presente che i dati contabili riportati nella copia del consuntivo prodotto alla data sono quelli immessi nel Sistema centrale secondo le normali operazioni meccanografiche di gestione, previste nel manuale di pianificazione delle operazioni di chiusura dell'area spese per l'esercizio 1999.

Entro il 26 aprile: i suddetti Uffici centrali, completato il riscontro, restituiranno all'ufficio VII dell'Ispettorato generale per le politiche di bilancio una copia revisionata del conto consuntivo apportandovi solo ed esclusivamente le eventuali rettifiche e correzioni riguardanti i dati anagrafici (numero e denominazione del capitolo e variazioni di bilancio).

Per quanto concerne invece i dati contabili di gestione, gli Uffici centrali ne potranno continuare l'aggiornamento, fino alla data improrogabile del 30 aprile.

Il 10 maggio: gli Uffici centrali del bilancio ritireranno presso l'Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilità di Stato due copie del conto consuntivo completo di riepiloghi per il riscontro di tutti i dati ed elementi in essi riportati. Tali dati si riferiranno alle informazioni acquisite dal Sistema a tutto il 30 aprile.

Entro il 15 maggio: gli stessi Uffici centrali provvederanno a consegnare all'ufficio VII dell'Ispettorato generale per le politiche di bilancio una copia revisionata dello schema di nota preliminare predisposta dalla amministrazione, nonché due copie dattiloscritte della stessa, l'elaborato relativo al monitoraggio delle principali leggi di spesa, gli allegati per le spese di personale ed una dichiarazione del direttore dell'Ufficio centrale del bilancio, attestante l'esattezza di tutti i dati ed elementi riportati nel documento medesimo.

Su tale copia dovranno essere riprodotte manualmente le eventuali correzioni e rettifiche ai dati anagrafici, alle note, nonché alle variazioni contabili apportate eccezionalmente dopo il 30 aprile.

Come già evidenziato, eventuali variazioni contabili non potranno che riguardare modifiche ai dati dei pagamenti, restando precluso qualsiasi intervento modificatorio delle somme impegnate.

Il 24 maggio: gli Uffici centrali ritireranno presso l'Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilità di Stato quattro copie complete del rispettivo conto consuntivo, tre delle quali da sottoporre, previo controllo, alla firma del Ministro competente.

Entro il 26 maggio: i suddetti Uffici centrali consegneranno all'ufficio VII dell'Ispettorato generale per le politiche di bilancio per il successivo inoltro alla Corte dei conti, tre copie del conto consuntivo firmate dai Ministri competenti, complete di nota preliminare, altre due copie di quest'ultima, ed eventuali ulteriori allegati.

II - CONTO DEL PATRIMONIO.

Il conto patrimoniale risulta impostato nelle due parti fondamentali costituite da:

a) attività e passività finanziarie e patrimoniali con le variazioni derivanti dalla gestione del bilancio e quelle verificatesi per qualsiasi altra causa;

b) dimostrazione dei vari punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella patrimoniale.

Tali indicazioni sono contenute nell'art. 22 della legge n. 468/1978 e successive modificazioni ed integrazioni e in via amministrativa nelle istruzioni impartite con la circolare n. 6 del 7 febbraio 1981. A queste si col-

legano le ultime disposizioni contenute nella citata legge n. 94 del 3 aprile 1997 e nel decreto legislativo n. 279 del 7 agosto 1997 che con l'art. 14 intende anche concorrere ad una migliore rilevazione del grado di redditività del patrimonio statale ponendo le premesse per una gestione economica del patrimonio stesso; assunto che ha trovato una sua definizione attraverso l'introduzione in detto conto di un livello di classificazione dei beni dello Stato suscettibili di utilizzazione economica (tabella *C*) allegata al decreto n. 279.

Ciò considerato, si fa presente che, in coerenza con la nuova struttura del bilancio statale introdotta dalla recente normativa, tale documento comprende le risultanze della gestione delle entrate e delle spese con prospettazioni affiancate a quelle esistenti che illustrano i legami tra i dati patrimoniali con riflessi finanziari e la stessa nuova struttura del bilancio. Tali prospetti riguardano essenzialmente il rapporto tra le funzioni-obiettivo e le strutture organizzative per centri di responsabilità delle amministrazioni, la distribuzione dei capitoli di spesa nelle varie funzioni-obiettivo esistenti e la loro proiezione nelle attività e passività in cui è suddiviso il conto del patrimonio.

Quanto alle prospettazioni, che dovranno fornire la rappresentazione dei beni secondo le voci previste dalla tabella «C» allegata al decreto legislativo n. 279, si evidenzia che, in attesa della definizione dei decreti di attuazione dell'art. 14, commi 2, 3 e 4 nonché delle nuove istruzioni alle amministrazioni per la gestione e rendicontazione di tali beni (patrimoniali e demaniali insieme) si fa luogo ad una rappresentazione dei soli beni immobili patrimoniali, i cui dati conoscitivi presenti nell'anagrafe consentono di attuare la classificazione introdotta dal comma 1 dello stesso decreto legislativo per l'individuazione dei beni suscettibili di utilizzazione economica.

Le procedure per l'inserimento nel Sistema informativo dei dati relativi alle variazioni intervenute nei conti generali n. 2 (crediti e partecipazioni), n. 3 (beni patrimoniali) e n. 5 (debito patrimoniale) sono quelle contenute nelle «Istruzioni per i servizi di automazione», e riportate in sintesi nell'apposito «manuale tecnico» in dotazione degli Uffici centrali del bilancio e delle ragionerie provinciali.

Resta solo da aggiungere che per la definizione del presente rendiconto è stata attivata una nuova procedura per qualificare, nell'ambito dei conti generali n. 2 e n. 5, rispettivamente le partecipazioni azionarie (azioni quotate e non quotate, imprese o istituti di credito collegati, controllati, altri) e i debiti vari (debiti verso Governi esteri, cassa depositi e prestiti, altri organismi).

Per i conti generali n. 1 e n. 4, relativi alle attività e passività finanziarie, nessun particolare adempimento viene invece richiesto, atteso che verranno definiti attraverso procedure gestite direttamente dall'Ispettorato generale per le politiche di bilancio.

In merito agli aspetti finanziari connessi con la gestione delle partite del conto generale n. 2, occorre altresì ricordare che apposite funzioni consentono l'acquisizione e la variazione degli interessi attivi e degli utili, analogamente a quanto avviene per gli interessi passivi del debito patrimoniale incluso nel conto generale n. 5.

Tali procedure di automazione sono intese a raggiungere una qualificazione dei movimenti finanziari legati alle partite di «credito» o di «partecipazione», oltre che a consentire una migliore interpretazione dei risultati della gestione di tali attività in sede di conto generale delle rendite e delle spese.

Ciò premesso, occorre considerare che la normativa specifica di ogni singolo credito o partecipazione può prevedere sia una ricapitalizzazione sia il versamento delle quote di interessi o di utili all'entrata del bilancio statale.

In tali casi sarà necessario che le amministrazioni che hanno in gestione la partita patrimoniale predispongano, sulla base della propria documentazione, riepiloghi contabili da inoltrare all'Ufficio centrale del bilancio competente, opportunamente corredati delle informazioni utili per una esauriente esposizione dei dati sopra indicati.

Sarà cura poi dell'Ufficio centrale del bilancio acquisire al Sistema informativo, attraverso specifiche funzioni, i dati relativi agli utili o agli interessi versati al bilancio, al fine di consentire la loro esposizione su un apposito allegato della scheda patrimoniale (modello *A*) Tali dati, anche se di natura finanziaria e quindi estranei alla contabilità patrimoniale, vengono analizzati in quanto evidenziano riflessi sul bilancio recati dalla gestione del patrimonio.

Ovviamente per gli utili o interessi ricapitalizzati resta confermata la loro acquisizione, come variazione aumentativa della partita, in quanto costituiscono fatti modificativi della consistenza patrimoniale.

Si rammenta che, per una maggiore analiticità delle variazioni contabili delle partite del conto generale n. 2, sono disponibili funzioni che consentono di classificare, per voci economiche, i dati contabili riferiti a fatti modificativi quali «sopravvenienze, ecc.» e «insussistenze, ecc.».

Gli Uffici centrali del bilancio dovranno avere particolare cura nell'acquisire tali dati, tra i quali quelli relativi agli utili e agli interessi ricapitalizzati di cui sopra, al fine di pervenire ad una esposizione dei risultati della gestione patrimoniale che possa consentire di misurare il grado di redditività delle suddette attività.

Inoltre va ricordato che viene allegata alla presente circolare una scheda analitica (allegato 3) per individuare, dell'attività societaria partecipata, oltre che la qualificazione di società collegate, controllate ed altre,

gli elementi più significativi quali il risultato di gestione 1998, la destinazione dell'utile conseguito e la quota assegnata all'amministrazione.

Tale scheda, debitamente compilata per ciascuna società dall'amministrazione interessata, dovrà essere trasmessa dal coesistente Ufficio centrale del bilancio, unitamente alla corrispondente scheda patrimoniale automatizzata (modello *A*), all'Ispettorato generale per le politiche di bilancio (ufficio IX) per essere riportata in appendice al conto generale del patrimonio.

Infine codesti Uffici centrali del bilancio, utilizzando le funzioni già appositamente previste, dovranno confermare la validità dei riferimenti normativi relativi a ciascuna partita, allo scopo di tenere aggiornata l'anagrafe delle leggi; in più dovranno essere immessi nel Sistema informativo i riferimenti normativi che interessano le variazioni patrimoniali dipendenti dalla gestione del bilancio, particolarmente quelli che hanno autorizzato la spesa, per avere un quadro normativo di tutti i movimenti finanziari collegati al bilancio medesimo.

Beni immobili.

In ordine alle contabilità dei beni immobili, è da far presente che, per i beni in gestione all'Amministrazione delle finanze, l'automazione del processo di formazione del consuntivo consente che ogni singolo aggiornamento contabile relativo ad un bene immobile, effettuato dalla ragioneria provinciale in sede di gestione dell'anagrafe automatica, si traduca in una rilevazione delle variazioni contabili nel corso dell'esercizio ed in una confluenza automatica delle movimentazioni stesse dei beni immobili patrimoniali nelle diverse causali che contraddistinguono la scheda di consistenza del conto generale n. 3 - sottocategoria beni immobili. Di conseguenza in corso di esercizio si rende disponibile la situazione aggiornata, che al momento della chiusura di tale conto generale, operati gli opportuni controlli, diverrà definitiva.

Ciò premesso, e vista la competenza alla compilazione delle contabilità patrimoniali, che è posta a carico degli uffici periferici del Ministero delle finanze - Ufficio del territorio ovvero sezioni staccate delle direzioni compartimentali del territorio, le ragionerie provinciali dovranno limitarsi a riscontrare le predette contabilità e ad assicurare la corrispondenza tra i dati contabilizzati manualmente dagli uffici finanziari e quelli inseriti al Sistema informativo.

Per la rendicontazione delle variazioni intervenute sugli immobili in gestione alle Amministrazioni della difesa e dei lavori pubblici, valgono le indicazioni contenute nella circolare n. 47 del 5 novembre 1999 «chiusura delle contabilità dell'esercizio finanziario 1999» (pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 12 novembre 1999).

Beni mobili.

In ordine alla contabilità dei beni mobili, gli Uffici centrali del bilancio e le ragionerie provinciali, oltre alle istruzioni diramate con le circolari n. 88 del 28 dicembre 1994 e n. 8 del 9 febbraio 1988, dovranno tener conto anche di quelle impartite con le circolari n. 10 del 10 febbraio 1997 e n. 23 del 25 marzo 1997 relative alle «Nuove scritture contabili tenute dai consegnatari dei beni mobili».

Considerata poi l'esigenza di pervenire ad una più esatta rilevazione del punto di concordanza tra la situazione patrimoniale e quella finanziaria, come prescrive la circolare n. 11 del 21 febbraio 1987, si rammenta l'opportunità di vigilare affinché, per le variazioni di consistenza dei beni mobili alimentate in tutto o in parte dalle operazioni di bilancio, siano indicati gli estremi dei capitoli di entrata o di spesa interessati, completi anche del numero di codice meccanografico relativo al competente stato di previsione.

In particolare sarà cura delle ragionerie provinciali e degli Uffici centrali del bilancio competenti riscontrare i movimenti finanziari attraverso il mod. 130 P.G.S. allegato al mod. 98 C.G., che risulta compilato nella nuova versione introdotta con circolare n. 48 dell'8 agosto 1995.

Va sottolineata, poi, la necessità che gli Uffici centrali del bilancio e le ragionerie provinciali interessate usino particolare cura nel controllare i passaggi di beni mobili tra uffici consegnatari per ottenere una situazione corretta dei bilanciamenti già al termine dell'inserimento nel Sistema informativo dei dati ricavabili dai modelli 98 C.G.

Inoltre riguardo alle autovetture di servizio incluse nella categoria VI dei beni mobili, gli Uffici centrali del bilancio anche a seguito di comunicazioni ricevute dalle ragionerie provinciali competenti per territorio, qualora siano stati emanati provvedimenti di riduzione del parco degli autoveicoli, dovranno indicare tra le «note» al momento dell'acquisizione al Sistema informativo delle relative contabilità, che trattasi di riduzioni previste dall'art. 2, commi da 117 a 123, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha dettato disposizioni intese a razionalizzare l'utilizzo delle autovetture in dotazione alla amministrazione pubblica ed a ridurre il parco macchine esistente.

Infine è da ricordare che sono tenute a rendicontare, come per le contabilità relative ai beni immobili patrimoniali, anche le nuove ragionerie provinciali che hanno acquisita la competenza al riscontro delle gestioni dei consegnatari dei beni mobili degli uffici periferici delle varie amministrazioni ricadenti nell'ambito territoriale della provincia (veggasi circolare I.G.F. n. 12 del 7 marzo 2000).

Crediti e partecipazioni.

Per le partite accese ai crediti (partecipazioni) o ai debiti, si dovrà fare attenzione all'acquisizione delle

variazioni che dipendono dalla gestione del bilancio. In particolare sarà compito degli Uffici centrali del bilancio interessati riportare, in base alle disposizioni contenute nella citata circolare n. 6 del 7 febbraio 1981, i dati relativi agli accertamenti di entrata o agli impegni di spesa in conto competenza e non le somme versate o le somme pagate; nel contempo i residui di stanziamento non dovranno essere evidenziati se non nell'anno della relativa trasformazione in impegni propri. I dati riguardanti tali residui andranno riportati tra i fatti modificativi «derivanti da spese imputate ai residui».

Resta da aggiungere che nella scheda del credito o del debito sarà necessario registrare, tra i fatti permutativi, le variazioni in conto residui dovute a «rettifiche».

L'insieme delle stesse troverà, com'è noto, contropartita nei residui attivi e passivi di bilancio contabilizzati nelle schede finanziarie (conti generali n. 1 e n. 4) di pertinenza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Residui perenti.

Per quanto riguarda infine i «residui passivi perenti agli effetti amministrativi» compresi nel conto generale n. 5, gli Uffici centrali del bilancio dovranno comunicare al Sistema informativo le eventuali economie, rettifiche e prescrizioni. Per queste ultime si avvarranno anche delle comunicazioni che le ragionerie provinciali dovranno trasmettere relativamente alle partite perente di loro competenza.

Sarà compito, invece, del Sistema informativo operare la ripartizione della loro consistenza finale secondo le categorie del bilancio da cui i residui stessi derivano.

Si ricorda che gli Uffici centrali del bilancio dovranno trasmettere all'Ispettorato generale per le politiche di bilancio (ufficio IX) i tabulati relativi agli impegni perenti (RG-11-SP-MR-72 e RS-11-SP-SAL1) predisposti dal Sistema informativo unitamente a quello delle ragionerie provinciali, se interessate, debitamente vistati per conferma dal direttore dell'Ufficio centrale del bilancio.

Gli Uffici centrali del bilancio o le ragionerie provinciali avranno cura di accertare, presso le rispettive amministrazioni, se permangano i presupposti delle relative obbligazioni giuridiche attraverso una accurata ricognizione di tutte le partite in procinto di riversarsi dal conto del bilancio a quello del patrimonio.

Si richiama l'attenzione sulla delicatezza che riveste il predetto accertamento, tenuto conto che, com'è noto, l'assunzione dell'impegno, a maggior ragione nel caso che esso venga trasferito dal bilancio al patrimonio, deve corrispondere alla situazione chiaramente individuata dall'art. 20, terzo comma, della legge n. 468 del 1978.

* *
*

Ciò posto si forniscono le seguenti indicazioni in ordine alle scadenze da rispettare:

entro il 31 marzo: gli Uffici centrali del bilancio e le ragionerie provinciali dovranno ultimare l'immissione al Sistema informativo dei dati riportati nei modelli 98 C.G. per la contabilizzazione dei beni mobili, mentre i soli Uffici centrali del bilancio presso i Ministeri per i beni e le attività culturali e della pubblica istruzione dovranno inserire anche i dati dei beni «considerati immobili agli effetti inventariali» riportati rispettivamente nei modelli 15 e 88;

entro la stessa data le ragionerie provinciali dovranno ultimare il riscontro delle contabilità dei beni immobili, in gestione all'Amministrazione delle finanze, e assicurare la corrispondenza fra i dati contabilizzati manualmente dagli uffici finanziari e quelli inseriti al Sistema informativo;

entro il 20 aprile: gli Uffici centrali del bilancio interessati dovranno immettere nel Sistema informativo tutte le nuove partite del conto generale n. 2 (crediti e partecipazioni) e del conto generale n. 5 (sottoconti «debiti vari» e «monete in circolazione») ed aggiornare quelle esistenti con i movimenti intervenuti nel corso dell'esercizio 1998, nonché tutte le partite riferite ai beni immobili dei Ministeri della difesa e dei lavori pubblici e a quelli considerati immobili agli effetti inventariali del conto generale n. 3, di competenza del Ministero dei trasporti e della navigazione. Per quanto concerne i «residui passivi perenti» (parte del conto generale n. 5) sarà cura dei predetti Uffici centrali del bilancio comunicare al Sistema informativo le economie, le rettificazioni e le prescrizioni;

entro il 30 aprile: le ragionerie provinciali, in deroga a quanto previsto dalla citata circolare n. 8 del 9 febbraio 1988, dovranno inoltrare ai competenti Uffici centrali del bilancio, munita del visto di convalida del direttore, la stampa definitiva del modello meccanografico 97 C.G. - Riassunto delle variazioni (limitatamente al solo riepilogo), che potrà essere richiesta al Sistema informativo a decorrere dal 3 aprile.

entro la stessa data: gli Uffici centrali del bilancio dovranno far pervenire all'Ispettorato generale per le politiche di bilancio (ufficio IX):

1) le schede patrimoniali automatizzate, modelli A e B (tre copie), per tutti i conti generali; due di tali copie dovranno essere complete della documentazione atta a suffragare le variazioni avvenute;

2) la scheda informativa sulla gestione di società azionarie partecipate da Amministrazioni statali (3 copie); alla scheda dovranno essere allegati come documentazione il bilancio della società al 31 dicembre 1998, la relazione sulla gestione, la relazione del collegio sindacale e il verbale di approvazione dell'assemblea previsti dal codice civile;

3) i prospetti delle attività e delle passività prodotti in forma automatizzata (una copia);

4) i tabulati dei residui passivi perenti (RG-11-SP-MR-72 e RS-11-SP-SAL1) ricevuti dal Sistema informativo, debitamente vistati dal direttore (una copia).

È da precisare che i prospetti di cui al punto 3) si compongono — per ogni singola amministrazione — di una parte «riepilogativa», una parte «sintetica» ed una «analitica» per le attività e passività.

Tali modelli, che come stampe di lavoro potranno essere richiesti al Sistema informativo in qualsiasi momento dopo l'immissione dei dati contabili, dovranno essere trasmessi — solo se considerati definitivi — a partire dal giorno successivo alla chiusura di tutte le partite patrimoniali.

Sarà cura poi del Sistema informativo produrre le tabelle contenenti le attività e le passività dei vari Ministeri e tutti gli allegati al conto patrimoniale.

Inoltre gli Uffici centrali del bilancio, al momento della trasmissione delle schede patrimoniali (modelli *A* e *B)* all'Ispettorato generale per le politiche di bilancio, dovranno utilizzare apposite funzioni di sistema, per consentire l'invio automatico alla Corte dei conti dei dati relativi a tali schede e facilitare così le operazioni di riscontro preliminare alla parifica del conto patrimoniale. Ovviamente, ove venissero apportate delle correzioni alle predette schede (per effetto di variazioni dovute ad aggiornamento dei risultati della gestione finanziaria su capitoli di entrata o di spesa), il Sistema informativo consentirà ai medesimi Uffici centrali del bilancio di effettuare successivi inoltri utilizzando le suddette funzioni informatiche

* *
*

Per effetto dell'art. 22 della citata legge n. 468 del 5 agosto 1978, dovrà essere poi allegato al conto del patrimonio il conto del dare e dell'avere dell'istituto bancario che svolge il servizio di tesoreria centrale e provinciale, del contabile del portafoglio e del cassiere speciale per i biglietti e le monete a debito dello Stato, con unito il movimento generale di cassa e la situazione del Tesoro, nonché la situazione dei crediti e dei debiti di tesoreria. Tale conto speciale, che viene fornito all'Ispettorato generale per le politiche di bilancio (ufficio IX) dall'Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni (ufficio XIV - ex div. VII), dovrà essere integrato dei prospetti riguardanti i movimenti dei buoni e dei vaglia del Tesoro.

Acquisizione al patrimonio delle entrate e delle spese di bilancio

Per le entrate tributarie, attesa la loro natura di proventi netti per la finanza statale, nessun particolare problema si pone per gli Uffici centrali del bilancio. La loro acquisizione al conto del patrimonio avviene attraverso le schede accese alle attività finanziarie. Le accensioni di prestiti, invece, comportando a fronte degli introiti un aumento di passività patrimoniali (per l'indebitamento), debbono essere integralmente registrate nelle apposite schede, per la loro acquisizione al patrimonio. Circa le altre entrate (extratributarie e per alienazione ed ammortamento dei beni patrimoniali e riscossione di crediti) occorrerà accertare per ogni capitolo i riflessi dell'entrata stessa sulla sostanza patrimoniale. Si precisa che, per le entrate relative all'ammortamento dei beni patrimoniali (titolo III - categoria XIV), non verrà effettuata un'apposita registrazione nelle schede.

Per quanto riguarda le spese, mentre quelle relative al rimborso di prestiti vanno registrate integralmente nelle schede, perché producono sempre trasformazioni del patrimonio, per le altre (spese correnti e spese in conto capitale) occorrerà esaminarne gli effetti caso per caso.

Le varie partite patrimoniali di pertinenza di ciascun Ministero debbono essere costantemente seguite affinché tutti i movimenti (dovuti ad operazioni di bilancio o ad altra qualsiasi causa), che comportino variazioni delle consistenze, trovino puntuale contabilizzazione nelle relative schede. Cosi pure dovrà curarsi l'istituzione di nuove partite non appena si verifichi un fatto amministrativo di rilevanza patrimoniale, non riferibile a quelle già esistenti.

AMMINISTRAZIONI AD ORDINAMENTO AUTONOMO

I - CONTO DEL BILANCIO.

Per l'Amministrazione dei monopoli di Stato e il Fondo edifici di culto gli uffici di ragioneria competenti, sono pregati di attenersi a quanto segue:

1) *Spesa.*

Si osservano i medesimi adempimenti previsti per il conto consuntivo della spesa dell'Amministrazione dello Stato.

2) *Entrata.*

Il 17 aprile: gli uffici di ragioneria interessati ritireranno presso l'Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilità di Stato - Via XX Settembre, 97 - n. 2 copie delle bozze del conto consuntivo;

entro il 26 aprile: i predetti uffici, revisionate le bozze e completate le medesime con i dati contabili della gestione 1999, ne consegneranno una copia all'ufficio VII dell'Ispettorato generale per le politiche di bilancio, il quale provvederà ad aggiornare gli archivi del Sistema centrale entro il 30 aprile.

Per i successivi adempimenti si dovranno rispettare le medesime scadenze previste per il conto consuntivo dell'Amministrazione diretta dello Stato.

Relativamente alla definizione del conto consuntivo dell'entrata e della spesa dell'Istituto agronomico per l'Oltremare, di seguito, vengono precisati gli adempimenti e le scadenze da rispettare:

il 17 aprile: verranno rimesse alla ragioneria provinciale dello Stato di Firenze n. 2 copie del conto consuntivo del citato Istituto;

entro il 26 aprile: la ragioneria provinciale dello Stato di Firenze dopo aver revisionato il conto consuntivo, valicato dal servizio di ragioneria dell'Istituto in parola, ne rimetterà una copia all'ufficio VII dell'Ispettorato generale per le politiche di bilancio;

il 22 maggio: l'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri ritirerà n. 4 copie del conto consuntivo completo di allegati, tre delle quali da sottoporre, previo controllo, alla firma del Ministro;

entro il 25 maggio: il medesimo Ufficio centrale consegnerà all'ufficio VII dell'Ispettorato generale per le politiche di bilancio, per il successivo inoltro alla Corte dei conti, le tre copie del conto consuntivo firmate, complete di nota preliminare, dei prospetti e degli allegati, nonché altre due copie della predetta nota preliminare ed eventuali allegati.

II - CONTO DEL PATRIMONIO.

Per la compilazione del conto del patrimonio si richiama in linea di principio quanto fatto presente per l'Amministrazione diretta dello Stato, ad esclusione delle procedure automatizzate di acquisizione dei dati contabili.

Inoltre gli aspetti finanziari connessi con la gestione delle partite dei conti generali n. 2 e n. 5, dovranno essere rilevati nelle schede (modelli *A* e *B*) con le stesse modalità indicate per il conto patrimoniale dello Stato.

In particolare, per i dati relativi agli interessi aventi natura finanziaria e quindi estranei alla contabilità patrimoniale, si dovrà procedere mediante una semplice annotazione degli stessi in calce alle suddette schede.

Quanto sopra si rende necessario per pervenire ad una qualificazione dei movimenti finanziari legati alle partite di «credito» o di «debito patrimoniale», oltre che per consentire una migliore interpretazione dei risultati della gestione delle suddette attività e passività in sede di conto generale delle rendite e delle spese.

Infine, gli uffici preposti alla definizione dei conti patrimoniali dell'Amministrazione dei monopoli di Stato e dell'Istituto agronomico per l'Oltremare, sono pregati di volersi attenere a quanto qui di seguito precisato:

entro il 20 marzo: i predetti uffici ritireranno presso l'ufficio IX dell'Ispettorato generale per le politiche di bilancio una bozza del conto patrimoniale;

entro il 30 aprile: i predetti uffici sono pregati di voler produrre all'ufficio IX dell'Ispettorato generale per le politiche di bilancio la bozza del conto patrimoniale in questione, completa di ogni sua parte, con allegate le schede patrimoniali (modelli *A* e *B*, quattro copie) ed i prospetti analitici (modelli *D* e *E*, una copia), nella nuova versione a stampa.

ARCHIVI NOTARILI

Entro il 30 aprile: l'Ufficio centrale del bilancio interessato farà pervenire all'ufficio XIV dell'Ispettorato generale per le politiche di bilancio n. 4 copie dattiloscritte del conto consuntivo provvisorio, completo di nota preliminare, di prospetti e di allegati, nonché della situazione patrimoniale, per il riscontro e gli adempimenti di competenza.

Entro il 25 maggio: l'Ufficio centrale in parola consegnerà all'ufficio VII dell'Ispettorato generale per le politiche di bilancio n. 4 copie complete del conto consuntivo e del conto patrimoniale, tre delle quali firmate dal Ministro.

CASSA AMMENDE

Entro il 30 aprile: l'Ufficio centrale del bilancio interessato farà pervenire all'ufficio XIV dell'Ispettorato generale per le politiche di bilancio n. 2 copie dattiloscritte del conto consuntivo provvisorio completo di nota preliminare e relativi allegati, nonché del conto patrimoniale, per il riscontro di competenza.

Entro il 25 maggio: l'Ufficio centrale in parola consegnerà all'ufficio VII dell'Ispettorato generale per le politiche di bilancio n. 4 copie del conto consuntivo, completo di nota preliminare, di copia del decreto di approvazione e di allegati, nonché del conto patrimoniale.

* *
*

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ E ISTITUTO SUPERIORE DI PREVENZIONE E SICUREZZA DEL LAVORO

Come è noto con i decreti legislativi n. 267 e n. 268 del 30 giugno 1993 l'Istituto superiore di sanità (ISS) e l'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro (ISPESL) hanno conseguito l'autonomia amministrativa e contabile.

Pertanto, ai fini della rendicontazione patrimoniale dei beni mobili di codesti Istituti, le ragionerie provinciali competenti (per gli uffici periferici dell'ISPESL), e l'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della sanità (per gli Uffici centrali di entrambi gli Istituti superiori), continueranno ad acquisire al Sistema informativo le contabilità di tali beni (classificati nelle categorie previste per l'Amministrazione statale), dal

momento che la proprietà dei beni stessi rimane dello Stato essendo gli enti in parola privi di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale.

Le variazioni annuali intervenute nella consistenza dei beni mobili, che andavano comunicate dagli uffici preposti entro il 15 febbraio 2000, dovranno essere acquisite dalle ragionerie suddette non più tardi del 31 marzo 2000.

Il prospetto delle variazioni, compilato per ogni categoria esistente ed in ogni sua parte, dovrà essere predisposto in duplice copia; una verrà inviata alla ragioneria provinciale interessata (per gli uffici periferici) o, per il tramite dell'Ufficio centrale di ragioneria presso l'ISS e l'ISPESL, all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della sanità (per gli uffici centrali), l'altra all'Istituto superiore competente che dovrà tenerne conto ai fini dell'evidenziazione nella propria situazione patrimoniale.

Sarà cura, poi degli Istituti superiori, inviare all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della sanità per il tramite del coesistente Ufficio centrale di ragioneria la «situazione patrimoniale» di ciascun Istituto che, unitamente al conto finanziario, dovrà essere trasmessa al Ministero della sanità entro il 30 aprile 2000.

Tali situazioni, devono comprendere la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio e al termine dell'esercizio 1999, nonché le variazioni intervenute nelle singole poste attive e passive e l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto per effetto della gestione del bilancio o per altre cause.

L'Ufficio centrale di ragioneria di detti istituti è pregato di far pervenire all'ufficio VII dell'Ispettorato generale per le politiche di bilancio entro il 20 giugno 2000 n. 2 copie dei conti consuntivi, completi delle relazioni sui risultati di gestione, nonché delle situazioni patrimoniali, una copia delle quali verrà rimessa al Parlamento entro il 30 giugno 2000, a corredo del rendiconto generale dello Stato.

CORTE DEI CONTI

L'amministrazione della Corte dei conti dovrà provvedere — non oltre il 31 marzo 2000 — a fornire all'Ufficio centrale del bilancio presso la ex Presidenza del Consiglio dei Ministri gli elementi relativi ai beni mobili risultanti dalle proprie scritture inventariali per la formazione del conto patrimoniale dello Stato. L'Ufficio centrale del bilancio, a sua volta, dovrà procedere a riclassificare tali beni nelle categorie richiamate dalla circolare n. 88 del 28 dicembre 1994.

SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La Scuola superiore della pubblica amministrazione (S.S.P.A.) ha conseguito l'autonomia amministrativa e contabile con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 207 del 24 marzo 1995, n. 207 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 31 maggio 1995).

Ai fini della rendicontazione patrimoniale dei beni mobili di codesto ente, e in analogia con quanto previsto per l'I.S.S. e l'I.S.P.E.S.L., si dovranno continuare ad acquisire al Sistema informativo le contabilità di tali beni (classificati nelle categorie previste per l'amministrazione statale) dal momento che la proprietà dei beni stessi rimane allo Stato essendo l'ente suddetto privo di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale.

Al riguardo va precisato che i consegnatari delle diverse sedi della Scuola superiore della pubblica amministrazione dovranno predisporre in duplice copia per ogni categoria esistente ed in ogni sua parte, il prospetto delle variazioni annuali intervenute nella consistenza dei beni: una copia verrà inviata all'Ufficio centrale del bilancio presso la ex Presidenza del Consiglio dei Ministri perché si possa procedere alla loro acquisizione non più tardi del 31 marzo 2000; l'altra al Segretariato generale che dovrà tenere conto ai fini dell'evidenziazione nella propria situazione patrimoniale.

Sarà cura poi dello stesso Segretario generale inviare al suddetto Ufficio centrale del bilancio entro il 30 aprile 2000 la «situazione patrimoniale» dell'ente unitamente al conto finanziario.

Tale situazione deve comprendere la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio e al termine dell'esercizio 1999, nonché le variazioni intervenute nelle singole poste attive e passive e l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto per effetto della gestione del bilancio o per altre cause.

L'Ufficio centrale di ragioneria di detta Scuola superiore è pregato di far pervenire all'ufficio VII dell'Ispettorato generale per le politiche di bilancio entro il 20 giugno 2000 n. 2 copie del conto consuntivo, completi della relazione sui risultati di gestione, nonché della situazione patrimoniale, una copia della quale verrà rimessa al Parlamento entro il 30 giugno 2000, a corredo del rendiconto generale dello Stato.

* *
*

Si ringrazia per la collaborazione che gli uffici vorranno dare e si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione.

Il ragioniere generale dello Stato: MONORCHIO

Allegato n. 1

MONITORAGGIO LEGGI DI SPESA
(Art. 13 del Dlg n. 279/1997)

Amministrazione:

L

Capitoli:

SITUAZIONE A TUTTO IL 1998

COMPETENZA				
Stanziato	Impegnato	Pagato	Rim. Da Pag.	Economie

1999

COMPETENZA					RESIDUI				CASSA		
Pre. Def.	Impegnato	Pagato	Rim. Da Pag.	Economie	iniziali	Pagato	Rim. Da Pag.	Economie	Pre. Def.	Pagato	Economie

(in milioni di lire)

MINISTERO:

Allegato n. 2

SPESE PER STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE IN SERVIZIO

CAPITOLI:

		Competenza				Somme Pagate		
Personale in servizio al 31/12/98	Personale in servizio al 31/12/99	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni	Competenza	Residui	Totale
		(in milioni dilire)						

Di cui:								
Ritenute erariali								
Ritenute prev./assist.								

MINISTERO:

Allegato n. 3

SPESE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO
RETRIBUZIONI ACCESSORIE

CAPITOLI:

		Competenza				Somme Pagate		
Personale in servizio al 31/12/98	Personale in servizio al 31/12/99	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni	Competenza	Residui	Totale
		(in milioni dilire)						

Di cui:								
Ritenute erariali								
Ritenute prev./assist.								

Allegato n.4

ESERCIZIO 1998

Ragione sociale ....

Amministrazione statale partecipante .... (vedere note I e II)

Capitale sociale	Part.ne statale	% part.ne	Numero totale azioni	Valore nominale azione	Utile o perdita	Quota utile Amm.ne part.te	Destinazione utile			
							F. Ris. legale	Altre riserve	Quota utile agli azionisti	Altre destinazioni

Indice di Redditività S.p.A. (*)

Anno	Utile / Capitale sociale
1997 *1998*	

Riscossioni sui capitoli di bilancio collegati ai risultati dalla gestione

Cap.	1999

Legenda

1) Società controllate:

a) le società in cui lo Stato dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
b) le società in cui lo Stato dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria.

2) Società collegate:

le società nelle quali lo Stato ha una presunzione di influenza notevole il cui livello percentuale di partecipazione è stato fissato dal codice civile al 10% o al 20% a seconda che la società partecipata sia o non sia quotata in borsa.

(*) Indice di redditività ai fini della valutazione dell'investimento della S.p.A.
(I) Indicare se si tratta di società quotate o non quotate.
(II) Società controllate, collegate o altre.

00A3976

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Nuova autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ossitetraciclina 20% U.C.L.».

Decreto n. 33 del 1º marzo 2000

Medicinale veterinario prefabbricato OSSITETRACICLINA 20% U.C.L. (ex integratore medicato Solciclina 200).

Titolare A.I.C.: Unione commerciale Lombarda, con sede legale e fiscale in Brescia via G. di Vittorio, 36, codice fiscale n. 00807120159.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Brescia, via G. di Vittorio, 36.

Confezione autorizzata e numero di A.I.C.: sacco da 5 kg A.I.C. n. 102781010.

Composizione: 1 kg di prodotto contiene:

Ossitetraciclina 200 g;

Eccipienti: glucosio q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: vitelli da latte, suini, polli da carne, tacchini, galline ovaiole.

Indicazioni terapeutiche:

vitelli: pasteurellosi, affezioni complicanti le virosi dell'apparato respiratorio e digerente, polmoniti enzootiche;

suini: malattie batteriche intestinali e respiratorie;

polli da carne, tacchini e galline ovaiole: malattie batteriche respiratorie, gastrointestinali, e dell'apparato genitale, setticemie batteriche.

Tempo di attesa:

- vitelli da latte 10 giorni;
- suini 9 giorni;
- polli da carne 5 giorni;
- tacchini 8 gorni;
- galline ovaiole 2 giorni (uova).

Validità: 18 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A4006

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Flunixin ijection»

Decreto n. 52 del 7 marzo 2000

Procedura mutuo riconoscimento n. UK/V/0128/001/00/0.

Specialità medicinale per uso veterinario FLUNIXIN IJECTION.

Titolare A.I.C.: Norbrook Laboratories Limited - Newry - Irlanda del Nord - rappresentata in Italia dalla società VAAS S.r.l. di Capocolle di Bertinoro (Forlì).

Produttore: la società titolare dell'A.I.C.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 102916018;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102916020.

Composizione:

principio attivo: flunixin (come flunixin meglumina) 5,0% p/v (50 mg/ml);

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovini - equini.

Indicazioni terapeutiche: nel cavallo il prodotto è indicato per alleviare l'infiammazione e il dolore associato a malattie muscolo-scheletriche di tipo acuto e cronico, e per alleviare il dolore viscerale associato a coliche. Nel bovino, il prodotto è indicato per il controllo di infiammazioni acute associate a malattie respiratorie.

Tempo di attesa:

bovini: 14 giorni;

latte : 2 giorni - 4 mungiture;

equini: 28 giorni.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3865

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Soligental»

Decreto n. 53 del 7 marzo 2000

Procedura mutuo riconoscimento n. FR/V/111/01/00/00.

Specialità medicinale per uso veterinario SOLIGENTAL collirio per cani e gatti.

Titolare A.I.C.: Virbac S.A. - Carros (Francia).

Produttore: la società titolare dell'A.I.C.

Confezione e numero di A.I.C.:

scatola 1 flacone multidose da 5 ml - A.I.C. n. 102919014.

Composizione: così come indicato nella documentazione tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani e gatti.

Indicazioni terapeutiche: nei cani e nei gatti: terapia delle congiuntiviti batteriche e delle cherato-congiuntiviti sostenute da batteri sensibili alla gentamicina, come confermato da antibiogramma.

Validità:

24 mesi;

dopo la prima apertura 15 giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3866

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ossitetraciclina 20% medilabor».

Decreto n. 55 del 17 marzo 2000

Medicinale veterinario prefabbricato OSSITETRACICLINA 20% MEDILABOR di Odore dr. Carlo (ex integratore medicato Tetralabor 200).

Titolare A.I.C.: Medilabor di Odore dr. Carlo, con sede legale e fiscale in Cavallermaggiore, via Cuneo 17, codice fiscale n. DROCRL39A20A629K.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Cavallermaggiore, via Cuneo 17.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

fustino da 1 kg - A.I.C. n. 102790021;

fustino da 5 kg - A.I.C. n. 102790033;

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102790019.

Composizione: 1000 g di prodotto contengono:

principio attivo: ossitetraciclina 200 g;

eccipienti: glucosio monoidrato q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: vitelli da latte, suini, polli da carne, tacchini, galline ovaiole, conigli.

Indicazioni terapeutiche:

vitelli da latte: pasteurellosi, affezioni complicanti le virosi dell'apparato respiratorio e digerente, polmoniti enzootiche;

suini: malattie batteriche intestinali e respiratorie;

broikers, tacchini e galline ovaiole: malattie batteriche respiratorie, gastrointestinali, e dell'apparato genitale, setticemie batteriche;

conigli: colibacillosi, salmonellosi, pasteurellosi.

Tempo di attesa:

vitelli da latte 10 giorni;

suini 9 giorni;

polli da carne 5 giorni;

tacchini 8 giorni;

galline ovaiole 2 giorni (uova);

conigli 8 giorni.

Validità: 12 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3867

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Tetralabor 200»

Decreto n. 56 del 17 marzo 2000

Premiscela per alimenti medicamentosi TETRALABOR 200.

Titolare A.I.C.: Medilabor di Odore dr. Carlo, con sede legale e fiscale in Cavallermaggiore, via Cuneo 17, codice fiscale n. DROCRL39A20A629K.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Cavallermaggiore, via Cuneo 17;

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

fustino da 1 kg - A.I.C. n. 102791023;

fustino da 5 kg - A.I.C. n. 102791011;

sacco da 10 kg - A.I.C. n. 102791035;

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102791047.

Composizione: ogni kg di prodotto contiene:

principio attivo: ossitetraciclina 200 g;

eccipienti: farinetta di frumento q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: suini, conigli, pesci.

Indicazioni terapeutiche:

suini: malattie batteriche intestinali e respiratorie;

conigli: colibacillosi, pasteurellosi, salmonellosi;

pesci: malattie batteriche.

Tempo di attesa:

suini 12 giorni;

conigli 8 giorni;

pesci 30 giorni.

Validità: 12 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3868

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ossitetraciclina 10% liquido medilabor».

Decreto n. 57 del 17 marzo 2000

Medicinale veterinario prefabbricato OSSITETRACICLINA 10% LIQUIDO MEDILABOR di Odore dr. Carlo (ex integratore medicato Mediciclina 100).

Titolare A.I.C.: Medilabor di Odore dr. Carlo, con sede legale e fiscale in Cavallermaggiore, via Cuneo 17, codice fiscale n. DROCRL39A20A629K.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Cavallermaggiore, via Cuneo 17;

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 0,2 kg - A.I.C. n. 102789029;

flacone da 1 kg - A.I.C. n. 102789031;

fusto da 5 kg - A.I.C. n. 102789017.

Composizione: 1 kg di prodotto contiene:

principio attivo: ossitetraciclina 100 g;

eccipienti: glicolepropilenico 720 g, acqua depurata q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: vitelli da latte, suini, broilers, tacchini, galline ovaiole, conigli.

Indicazioni terapeutiche:

vitelli: pasteurellosi, affezioni complicanti le virosi dell'apparato respiratorio e digerente, polmoniti enzootiche;

suini: malattie batteriche intestinali e respiratorie;

broilers, tacchini, galline ovaiole: malattie batteriche respiratorie, gastrointestinali, e dell'apparato genitale, setticemie batteriche;

conigli: colibacillosi, salmonellosi, pasteurellosi.

Tempo di attesa:

vitelli da latte 10 giorni;

suini 9 giorni;

broilers 5 giorni;

tacchini 8 giorni;

galline ovaiole 2 giorni (uova);

conigli 8 giorni.

Validità: 12 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3869

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ossitetraciclina 20% filozoo S.p.a.».

Decreto n. 58 del 17 marzo 2000

Medicinale veterinario prefabbricato OSSITETRACICLINA 20% filozoo S.p.a. (ex integratore medicato Ossitetra 200 idro).

Titolare A.I.C.: Filozoo S.p.a., con sede legale e fiscale in Carpi (Modena), viale del Commercio, 28/30, codice fiscale n. 00175760362.

Produttore: la società S.P.F. Servizi Produzione Filozoo S.p.a. nello stabilimento sito in Carpi (Modena), viale del Commercio, 26/a.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

barattolo da 1 kg - A.I.C. n. 102650013;

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102650025.

Composizione: 1 kg di prodotto contiene:

principio attivo: ossitetraciclina 200 g;

eccipienti: destrosio monoidrato q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: vitelli da latte, suini.

Indicazioni terapeutiche:

vitelli: pasteurellosi, affezioni complicanti le virosi dell'apparato respiratorio e digerente, polmoniti enzootiche;

suini: malattie batteriche intestinali e respiratorie.

Tempo di attesa:

vitelli da latte 10 giorni;

suini 9 giorni.

Validità: 24 mesi;

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3870

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Solu-Medrol vet»

Decreto n. 59 del 17 marzo 2000

Specialità medicinale per uso veterinario SOLU-MEDROL VET, soluzione sterile - metilprednisolone sodio succinato.

Titolare A.I.C.: Pharmacia & Upjohn S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Roberto Koch 1,2 - codice fiscale n. 07089990159.

Produttore: la specialità medicinale suddetta è prodotta presso l'officina farmaceutica Pharmacia & Upjohn S.p.a. sita in Ascoli Piceno.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone a camera doppia da 2 ml da 125 mg - A.I.C. n. 102587019;

flacone liofilizzato + flacone solvente 500 mg/8ml - A.I.C. n. 102587021.

Composizione: flacone a camera doppia 125 mg/2ml:

camera inferiore:

principio attivo: metilprednisolone sodio succinato, equivalente a metilprednisolone 125 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

camera superiore:

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

flacone liofilizzato + solvente 500 mg/8ml:

principio attivo: metilprednisolone sodio succinato, equivalente a metilprednisolone 500 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

flacone solvente da 7,8 ml - 1 ml contiene:

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: è indicato nei cani e nei gatti nei casi in cui è richiesta una dose massiva farmacologicamente attiva di un glicocorticoide ad azione rapida, per esempio nel trattamento di gravi infezioni/tossicosi, shock (manifestato dal collasso della circolazione periferica con sintomi clinici di pallore, debolezza, polso rapido e respirazione superficiale) e compressione del midollo spinale.

Specie di destinazione: cani e gatti.

Validità: 60 mesi in confezione integra correttamente conservata.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3871

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Medrol vet»

Decreto n. 60 del 17 marzo 2000

Specialità medicinale per uso veterinario MEDROL VET, metilprednisolone.

Titolare A.I.C.: Pharmacia & Upjohn S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Roberto Koch 1,2 - codice fiscale n. 07089990159.

Produttore: la specialità medicinale suddetta è prodotta presso l'officina farmaceutica Pharmacia & Upjohn S.p.a. sita in Ascoli Piceno.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

30 compresse da 2 mg in blister da 10 compresse - A.I.C. n. 102586017;

flacone di plastica da 30 compresse da 2 mg - A.I.C. n. 102586029;

30 compresse da 4 mg in 3 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 102586043;

flacone di plastica da 30 compresse da 4 mg - A.I.C. n. 102586056.

Composizione:

1 compressa da 2 mg contiene:

principio attivo: metilprednisolone da 2 mg;

eccipienti e coloranti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

1 compressa da 4 mg contiene:

principio attivo: metilprednisolone 4 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: è indicato nei cani e nei gatti per il trattamento di, o come parte di regime terapeutico per, processi infiammatori ed allergici come processi allergici od infiammatori aspecifici cutanei, muscoloscheletrici, oculo-auticolari ed altri processi allergico/infiammatori, che normalmente rispondono alla terapia corticosteroidea. Può essere usata per iniziare un trattamento antinfiammatorio o per continuare la terapia dopo la somministrazione di un corticosteroide iniettabile.

Specie di destinazione: cani e gatti.

Validità: 60 mesi in confezione integra correttamente conservata.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3872

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Rintal»

Decreto n. 61 del 17 marzo 2000

Specialità medicinale per uso veterinario:

RINTAL sospensione 2,5 %:

flacone 500 ml - A.I.C. n. 100389016;

flacone 1000 ml - A.I.C. n. 100389028;

flacone 2500 ml - A.I.C. n. 100389030;

RINTAL sospensione 10 %:

flacone 250 ml - A.I.C. n. 100389042;

flacone 500 ml - A.I.C. n. 100389055;

Titolare A.I.C.: ditta Bayer AG di Leverkusen (Germania), rappresentata in Italia dalla società Bayer S.pa. di Milano, viale Certosa, 130, codice fiscale n. 05849130157.

Specie di destinazione: il medicinale per uso veterinario suddetto è ora destinato alle specie sottoindicate:

bovini - ovini.

Tempo di attesa: i tempi di attesa ora autorizzati sono i seguenti:

carne: bovini 7 giorni, ovini 14 giorni;

latte: bovini 4 giorni (pari a 8 mungiture), ovini 108 ore (pari a 9 mungiture).

Produttore: le operazioni terminali di confezionamento (etichettatura ed inscatolamento) possono essere effettuate anche presso lo stabilimento Bayer S.p.a. di Galbagnate Milanese (Milano).

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro 15 giorni.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A4005

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2000

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2000
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2000 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2000

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . . **L. 508.000**
- semestrale . . . . . . **L. 289.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale . . . . . . **L. 416.000**
- semestrale . . . . . . **L. 231.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale . . . . . . **L. 115.500**
- semestrale . . . . . . **L. 69.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . . **L. 107.000**
- semestrale . . . . . . **L. 70.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . . **L. 273.000**
- semestrale . . . . . . **L. 150.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . . **L. 106.000**
- semestrale . . . . . . **L. 68.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . . **L. 267.000**
- semestrale . . . . . . **L. 145.000**

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale . . . . . . **L. 1.097.000**
- semestrale . . . . . . **L. 593.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale . . . . . . **L. 982.000**
- semestrale . . . . . . **L. 520.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**L.**	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**L.**	**2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L.**	**162.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L.**	**105.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**L.**	**8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2000
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	**L.**	**1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	**L.**	**1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	**L.**	**4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L.**	**474.000**
Abbonamento semestrale	**L.**	**283.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale **n. 16716029** intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 800-864035